



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia D'Oro al V.M.
- Provincia di Chieti -

C.A.P. 66034

TEL.0872.7071 – FAX 0872.40443

P.IVA 00091240697

REGOLAMENTO PERMESSI ROSA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30.04.2025

Indice

Art.1 - Premesse e fonti normative.

Art.2 - Oggetto del Regolamento.

Art.3 - Istruttoria ed efficacia del permesso.

Art.4 - Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso.

Art.7 - Disposizioni finali.

Art.1 - Premesse e fonti normative.

1. Il presente regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs 1.1.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito NCdS) dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021.

2. La norma specificata introduce nel NCdS e specificatamente nell'art.7, comma 1, lett. d), punto 3) la possibilità, per i comuni, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «*permesso rosa*».

3. Detta norma introduce di seguito nell'art.158 del NCdS, nel comma 2, la lett. g-bis) mediante la quale la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di *permesso rosa*;

4. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (*Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni*), alla cui lettura si rimanda, che in sintesi consente agli enti proprietari della strada la capacità, per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada, di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti. Per usufruire di dette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza. Detta norma prevede sanzioni graduate per chiunque usufruisce delle strutture senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.

5. Va ricordato che l'art.159 del NCdS prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo qualora, tra gli altri casi, venga posto in divieto di sosta su stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

6. Con Decreto Ministero Infrastrutture 7 aprile 2022, pubblicato in G.U.n.119 del 23.05.2022, sono state fornite opportune indicazioni tanto nell'individuazione del segnale stradale quanto per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino a due anni di età.

Art.2 - Oggetto del Regolamento.

1. In virtù della previsione di cui allo specificato art.188-bis, il presente Regolamento disciplina il rilascio del "*permesso rosa*", tanto nei riguardi delle donne in stato di gravidanza, quanto dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
2. Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste, questa Amministrazione predispone, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, stalli di sosta riservati nelle aree limitrofe a edifici scolastici, edifici di sedi istituzionali, sedi di Azienda Sanitaria Locale e consultori, luoghi di aggregazione sociale, ovvero attività commerciali di beni finalizzati a donne in stato di gravidanza e bambini.
3. Al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli di sosta riservati, i Provvedimenti adottandi e la relativa segnaletica potranno prevedere una limitazione oraria della sosta da dimostrarsi mediante "disco orario" e conseguente apposizione, all'interno del veicolo e sul cruscotto, di attestazione dell'arrivo ed inizio della sosta.

Art.3 - Istruttoria ed efficacia del permesso.

1. L'istruttoria del procedimento per il rilascio del *permesso rosa* viene demandata al Settore Governo del Territorio – Funzione Mobilità e Traffico.
2. Il rilascio del *permesso rosa* è riservato ai cittadini residenti nel territorio comunale.
3. Il *permesso rosa* rilasciato ai genitori avrà validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.
4. Il *permesso rosa* rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità sino alla presunta nascita del neonato; questa potrà di seguito essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio dietro presentazione di una nuova istanza, nelle medesime modalità, da parte dei genitori.

Art.4 - Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa.

1. L'istruttoria relativa al rilascio del *permesso rosa* verrà avviata a seguito di istanza, da presentarsi esclusivamente a cura della donna in stato di gravidanza. Ovvero da uno dei due genitori in caso di bambino di età non superiore a due anni.

2. La Funzione Mobilità e Traffico predisporrà un modulo di istanza, unico per entrambi i casi, da inserire nel sito web dell'Ente.

3. L'istanza dovrà essere presentata a mani presso l'Ufficio Urp dell'Ente e dovrà contenere:

a) copia fronte-retro di valido documento di identità e codice fiscale con attestazione di conformità apposta dal richiedente;

b) n. 2 fotografie recenti in formato tessera del richiedente;

c) certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto (circostanza c.1, 1° alinea).

d) marca da bollo da € 16,00 (o di importo eventualmente aggiornato per legge). Un'altra marca da bollo di pari importo dovrà, successivamente, essere consegnata al momento del rilascio del titolo e sarà applicata sullo stesso.

4. Anche l'istanza da presentare per l'estensione di validità del *permesso rosa* dovrà contenere quanto previsto nelle lettere a), b) e d) del precedente comma, oltre al precedente *permesso* scaduto di validità.

5. il modulo prevederà la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art.18 della L.241/1990 e degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del *permesso rosa*, l'istanza tesa all'ottenimento del duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 3 del precedente articolo, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente *permesso* qualora deteriorato.
2. Il nuovo *permesso* avrà medesima numerazione e medesima scadenza dell'originale.

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso.

1. L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale.
2. Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, o il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso sia stato rilasciato.
3. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.
4. Il permesso sarà dotato di crittogramma.
5. L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle sanzioni previste per le violazioni alle norme specificate del NCdS.
6. Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art.2 del presente Regolamento, con riferimento all'art.188-bis del NCdS, su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del NCdS, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del NCdS, quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt.159 e 215 del NCdS e dagli artt.354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione, DPR 495/1992.
7. Entro gg. 30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

Art.7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del NCdS e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati:

A - Contrassegno identificativo del "permesso rosa", realizzato sul fac-simile del contrassegno di parcheggio per disabili, previsto in Fig. V 4 art.381 del Reg.to del NCdS;

B - Modello di istanza per l'ottenimento del "permesso rosa".

3. Il Dirigente/Responsabile della Funzione Mobilità e Traffico potrà, al variare delle disposizioni normative tecniche, variare i contenuti degli allegati A e B, senza ulteriore necessità di variazione regolamentaria.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività.



PERMESSO PER SOSTA

art. 188-bis CdS.

Negli appositi spazi segnalati
per i veicoli al servizio delle donne
in stato di gravidanza
o di genitori con un bambino
di età non superiore a due anni

Scade il:

N°:

Ente di rilascio e timbro

(Eventuale
vignetta biografica
anticontraffazione)

Rilasciato nelle more dell'adozione di modello stabilito da D.P.R. n. 495/1992

Cognome:

Nome:

FOTO

Firma del titolare
o altro segno distintivo autorizzato

Il presente contrassegno dà diritto
al titolare di usufruire delle facilitazioni
di parcheggio previste dall'art. 188-bis
del Codice della Strada

In caso di utilizzazione, il presente
contrassegno deve essere apposto
nella parte anteriore del veicolo in
modo tale che il recto sia
chiaramente visibile per i controlli.

(Eventuale
vignetta biografica
anticontraffazione)

Marca da bollo
€ 16,00

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI LANCIANO**

Richiesta permesso rosa, ai sensi del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 così come modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

residente a

via

Codice Fiscale

telefono

PEC

e-mail

☐ beneficiaria (selezionare quando si fa richiesta in prima persona)

sezione da compilare solo in caso di richiesta per bambino/a

☐ in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del/la minore:

nato/a a

il

residente a

via

Codice Fiscale

CHIEDE

il ☐ rilascio

☐ duplicato

del "permesso rosa", ai sensi del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 così come modificato ed integrato dal D. L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021.

DICHIARA

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

Lanciano, lì _____

IL/LA RICHIEDENTE

ALLEGATI

- ☐ Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del/la richiedente.
- ☐ N. 2 foto formato tessera della richiedente (in caso di richiesta da parte della donna in gravidanza) o del/la bambino/a (in caso di richiesta per conto del/la bambino/a).

IN CASO DI RILASCIO

- ☐ Certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la presunta data di nascita del bambino/a (in caso di richiesta da parte della donna in gravidanza).
- ☐ Certificato di nascita del bambino/a (in caso di richiesta per conto del/la bambino/a).

IN CASO DI DUPLICATO

- ☐ Permesso rosa precedentemente rilasciato (in caso di richiesta per deterioramento).
- ☐ Denuncia di smarrimento/furto rilasciata da _____ (in caso di richiesta per furto/smarrimento).

NOTE INFORMATIVE:

La presentazione dell'istanza, affrancata con marca da bollo di € 16,00 può avvenire tramite presentazione all'Ufficio U.R.P. del Comune di Lanciano sito in Piazza Plebiscito, 48.

Per il **ritiro** dell'autorizzazione e del contrassegno, il/la richiedente, munito di ulteriore marca da bollo da € 16,00 deve recarsi presso l'Ufficio Mobilità e Traffico (tel. 0872-707401 o 0872-707616 o 0872-707317) sito in Largo Tappia, 4 che è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00.

Il permesso per le donne in gravidanza ha validità fino alla nascita del/la bambino/a.

Il permesso per i bambini ha validità fino al compimento dei 2 anni di età.

ATTENZIONE

Sarà cura dell'Ufficio Mobilità e Traffico avvisare il/la richiedente per il ritiro.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod. (D. Lgs 101/2018), di seguito denominato Regolamento e/o GDPR

Il Comune di Lanciano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, che i dati personali saranno trattati in conformità del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), come segue: **1. Titolare del trattamento dei dati:** Comune di Lanciano, Piazza Plebiscito n. 59/60; E-mail certificata: comune.lanciano.chieti@legalmail.it; **2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dati:** dpo@lanciano.eu; **3. Finalità del trattamento:** consentire all'ente di perseguire le finalità istituzionali determinate dalla legge e dai regolamenti che comportano il trattamento di dati personali nonché di dare seguito alle Sue richieste e di istruire le pratiche conseguenti; **4. Base Giuridica:** art. 6 par. 1 lett. c) (adempimento obbligo legale del Titolare del trattamento); art. 6 par. 1 lett. e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico del Titolare del trattamento); **5. Destinatari del trattamento:** altre amministrazioni pubbliche, società partecipate, fornitori di beni e servizi del Titolare del trattamento; **6. Periodo di conservazione:** per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge ed in ogni caso connessi ai termini di esercizio dei diritti in sede giudiziaria; **7. Diritti dell'interessato:** gli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016 prevedono una serie di diritti esercitabili dall'interessato nei confronti del titolare del trattamento ovvero diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, portabilità, diritto di opposizione, diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 GDPR. L'art. 22 GDPR prevede, diritto dell'interessato a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione; Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa; **8. Natura del conferimento:** obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa.

Si comunica che l'informativa privacy dettagliata del settore è pubblicata sul sito www.comune.lanciano.ch.it nella sezione Privacy / Informative / Urbanistica

Lanciano, lì _____

Firma